

1/5

dott.ssa A. Cassano Cicuto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

SESTA SEZIONE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Adriana Cassano Cicuto
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 40011 /2020 R.G. promossa da:
CONDOMINIO VIA C*****e 26 - MILANO C.F. 80156940159 assistito e difeso dall'avv.
G*****e C*****e e dall'avv. elettivamente domiciliato in VIA G*****I, 26 20135
MILANO presso avv. G*****e C*****e

OPPONENTE

contro:

C*****e ITALIA S.P.A. C.F. 84, assistito e difeso dall'avv. C*****O V*****oe dall'avv.
elettivamente domiciliato in PIAZZA COLONNA - P*****a S*****o, 82100
BENEVENTO presso avv. C*****O V*****o

CONVENUT A OPPOSTA

oggetto: Assicurazione contro i danni

CONCLUSIONI

-Sentenza n. 3950/2022 pubbl. il
06/05/2022RG n. 40011/2020

2/5

dott.ssa A. Cassano Cicuto

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale di udienza del 8.2.22 che qui si intendono richiamate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il Condominio via C****e 26 Milano conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano C****e Italia Assicurazioni S.p.a. opponendosi al decreto ingiuntivo n. 11629/2020 emesso dal Tribunale di Milano a favore della suddetta compagnia assicuratrice per il pagamento del premio relativo alla polizza inter partes pari alla complessiva somma di 5.110,50 oltre interessi e spese.

Si costituiva in giudizio l'opposta C****e Italia Assicurazioni S.p.a. contestando la fondatezza dell'opposizione ed instando per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto.

All'udienza di prima comparizione il Giudice, con ordinanza riservata, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, stante la pendenza del procedimento di mediazione, fissava per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c. l'udienza del 6 luglio 2021 ove assegnava alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..

All'udienza fissata per la discussione sui mezzi istruttori, il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'8 febbraio 2022 ove tratteneva la causa in decisione ed assegnava alle parti i termini di legge per conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel maggio 2013 le parti stipulavano la polizza n. F01/59/00806419 con previsione di tacito rinnovo al termine del periodo di validità contrattualmente stabilito (durata annuale) (doc. 1 opponente; doc. 6 opposta).

Nel giugno 2018 l'amministratore del Condominio inviava disdetta per la scadenza del contratto al maggio 2019.

Nonostante tale disdetta nelle successive date del 29/10/2019 e 27/02/2020

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx inviava, per conto di C****e, solleciti di pagamento per il premio non pagato (docc. 5, 7 opponente), comunicazioni riscontrate dal Condominio sulla base della asserita disdetta dal contratto avvenuta nel giugno 2018 (docc. 6, 8 opposta).

3/5

dott.ssa A. Cassano Cicuto

Quale unico motivo di opposizione il Condominio di via C****e sostiene di aver inviato, nei tempi e secondo le modalità previste dall'accordo inter partes, una raccomandata contenente la disdetta dal contratto alla sua naturale scadenza (15/05/2019) ed allega che quest'ultima sarebbe stata regolarmente consegnata a C****e Italia S.p.a. (docc. 2, 11, 12 opponente).

L'opposta contesta sia la tempestività della disdetta, attesa l'assenza di prova in ordine alla sua effettiva consegna a C****e Italia Assicurazioni S.p.a., che la legittimazione ad agire dell'amministratore del Condominio ritenendo che il suddetto abbia agito in difetto di espressa delibera assembleare.

L'opposizione è fondata e merita accoglimento.

Quanto alla prima contestazione di C****e relativa alla mancata ricezione della disdetta si rileva che l'art. 8 della Nota integrativa e Glossario c.g.a. è rubricato Diritto di recesso prevede che il Contraente e la Società () possano recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni, dandone comunicazione scritta all'altra Parte mediante lettera raccomandata, nei casi previsti dalla legge o dopo ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo () (doc. 9 opponente).

Dall'accordo inter partes emerge che la modalità di recesso eletta sia stata mediante lettera raccomandata intendendosi dunque, in assenza di ulteriore specificazione, la raccomandata semplice.

Irrilevante è dunque la contestazione di parte opposta circa la necessità di una raccomandata con avviso di ricevimento o ricevuta di ritorno in quanto non prevista contrattualmente.

Secondo la giurisprudenza di legittimità la produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario o della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, onde spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto, come nel caso di irregolarità compiutesi nel procedimento di recapito (cfr. Cass. Civ. n. 24015/2017, Cass. Civ. n. 22687/2017, Cass. Civ. n. 17204/2016, Cass. Civ. n. 19232/2018, Cass. Civ. n. 511, 11/01/2019).

4/5

dott.ssa A. Cassano Cicuto

Nel caso in esame, parte opponente ha prodotto la ricevuta di invio della raccomandata datata 18/06/2018 nonché l'avviso di ricevimento datato 20/06/2018

contenente il numero della raccomandata, il timbro del vettore e la firma dell'incaricato alla distribuzione (docc. 2, 12 opponente).

Tali documentazioni costituiscono elementi di prova dai quali consegue la presunzione di conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c. dell'arrivo della raccomandata semplice (senza avviso di ricevimento) da parte di C****e.

Privo di pregio è il rilievo di parte opposta circa la non veridicità dell'avviso di ricevimento della raccomandata (l'asserita cartula di disdetta che risulta, lo si ribadisce, evidentemente manomessa con tratti scritti a penna ed a mano e senza alcuna indicazione del numero della raccomandata), censura contro la quale l'opposta avrebbe dovuto proporre querela di falso al fine di privare di veridicità l'avviso di ricevimento, documento tuttavia non richiesto dal contratto come si è già evidenziato.

L'opposta non ha invece dimostrato di essersi trovata senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto, non adempiendo così al proprio onere probatorio. La disdetta deve ritenersi pertanto regolarmente effettuata a termini di polizza.

Quanto al difetto di legittimazione dell'amministratore si rileva che l'opponente ha prodotto il rendiconto consuntivo dell'esercizio 2018/2019 in cui a pagina 10 è riportato l'ultimo premio pagato a C****e ed il primo pagato ad ITAS nonché il verbale dell'assemblea di condominio con la relativa approvazione (docc. 13, 14 opponente).

Pertanto va considerato che la disdetta al contratto di assicurazione è atto certamente rientrante nei poteri dell'amministratore, non incidendo sulla validità o anticipata risoluzione del rapporto, ma solo sulla necessità che il contratto non venga tacitamente rinnovato alle medesime condizioni.

Pertanto l'assemblea ha certamente ratificato l'operato dell'amministratore con l'approvazione del verbale.

Deve conseguentemente ritenersi che l'amministratore abbia agito nel rispetto della volontà del Condominio, giacché la ratifica della spesa per l'esecuzione del contratto con Itas (avente il medesimo oggetto di quello con C****e Italia Assicurazioni S.p.a.) è stata autorizzata attraverso la deliberazione dell'assemblea dei partecipanti alla comunione.

5/5

dott.ssa A. Cassano Cicuto

In conclusione, l'opposizione è fondata e va accolta ed il decreto ingiuntivo va revocato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i

parametri del D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:

- Accoglie l'opposizione svolta da Condominio di Via C*****e 26 e revoca il decreto ingiuntivo n. 11629/2020 emesso nei confronti dello stesso;
- Condanna C*****e Italia Assicurazioni S.p.a. a corrispondere a Condominio di Via C*****e 26 le spese di lite che si liquidano in 2. 506 ,00 oltre accessori di legge, Iva e Cpa.

Milano, 6 maggio 2022

Il Giudice

Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto